PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2006/0135(CNS)

13.2.2008

EMENDAMENTI
28 - 33

Progetto di relazione
Evelyne Gebhardt
(PE400.282v01-00)

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale

Proposta di regolamento – atto modificativo
(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))

AM_Com_LegReport

Emendamento 28
Panayiotis Demetriou

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 2201/2003
Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) All'articolo 2 è inserito il seguente punto:
	"11 bis) «residenza abituale»: il luogo di ordinaria dimora di una persona."

Or. en

Motivazione

Occorre dare una definizione del termine "residenza abituale", in modo da evitare per quanto possibile interpretazioni arbitrarie. Naturalmente, prima di applicare la definizione, il giudice deve esaminare tutti i fatti pertinenti.

Emendamento 29
Panayiotis Demetriou

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 2201/2003
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) il loro matrimonio è avvenuto in quello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Si deve ragionevolmente presumere che la scelta delle parti di celebrare il loro matrimonio in un determinato paese implichi anche l'eventuale accettazione della competenza

giurisdizionale di tale paese.

Emendamento 30
Panayiotis Demetriou

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2201/2003
Articolo 20 bis – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) la legge dello Stato in cui è avvenuto il matrimonio.

Or. en

Motivazione

Si deve ragionevolmente presumere che la scelta delle parti di celebrare il loro matrimonio in un determinato paese implichi anche l'eventuale accettazione della competenza giurisdizionale di tale paese.

Emendamento 31
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2201/2003
Articolo 20 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se la legge designata a norma del paragrafo 1 non riconosce la separazione o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.

Or. es

Motivazione

Obiettivo di questo emendamento è risolvere i problemi che incontrano alcune donne straniere che chiedono la separazione o il divorzio in uno degli Stati membri. L'interesse di una persona ad ottenere la separazione o il divorzio, in quanto espressione della sua autonomia personale, deve prevalere sul criterio dell'applicazione della legge nazionale. E avviene che in questi casi l'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi renda difficile l'accesso alla separazione o al divorzio di determinate persone residenti in uno degli Stati membri.

Emendamento 32
Rareş-Lucian Niculescu

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2201/2003
Articolo 20 bis bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 20 bis bis
	Verifica dell'esistenza del consenso delle parti
	1. L'autorità giurisdizionale adita per decidere il caso verifica, in primo luogo, l'esistenza del consenso delle parti in relazione alla decisione del caso, secondo le opzioni stabilite nell'accordo attributivo della competenza, cioè l'accordo con cui viene designata la legge applicabile, e si assicura che le parti siano pienamente consapevoli delle conseguenze giuridiche delle scelte compiute.
	2. Se le parti confermano il loro consenso, l'autorità giurisdizionale procede a decidere il caso.
	3. Se le parti non confermano il proprio consenso all'accordo iniziale, ma raggiungono invece un nuovo accordo, l'autorità giurisdizionale prende atto dell'esistenza di tale accordo.

Or. ro

Motivazione

Il consenso dev'essere completo ed essere espresso nella piena consapevolezza delle circostanze. Scopo di questo emendamento è quello di introdurre misure di salvaguardia per evitare che gli interessi di una parte siano danneggiati e di garantire il rispetto del diritto delle parti di avere informazioni sufficienti a consentire loro di decidere e agire secondo la loro libera volontà.

Emendamento 33
Antonio Masip Hidalgo

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2201/2003
Articolo 20 ter – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se la legge determinata a norma del primo comma non riconosce la separazione o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.

Or. es

Motivazione

Se la legge determinata a norma del primo comma di questo articolo non riconosce la separazione o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.